Conferimento di partecipazione, con l'usufrutto salta il realizzo controllato

di BLAST

Pubblicato il 6 Maggio 2025

In caso di partecipazione societaria su cui insistono nuda proprietà e usufrutto è possibile sfruttare i vantaggi del conferimento a realizzo controllato?

Articolo tratto da Blast – Quotidiano di Diritto Economia Fisco e Tecnologia, direttore Dario Deotto Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, non hanno fatto giustizia, come ci si aspettava, di una penalizzante e immotivata presa di posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate in merito ad una specifica problematica dell'articolo 177 comma 2 del Tuir concernente il conferimento dell'usufrutto sulla partecipazione. Secondo l'Agenzia, **se è conferita ad una società una quota di partecipazione di una società spacchettata tra nuda proprietà e usufrutto**, posto che all'esito del conferimento la conferitaria ottiene la piena proprietà della quota, **si applica certamente il realizzo controllato sempre che la conferitaria ottenga o consolidi la maggioranza dei diritti di voto in assemblea**. Senonché, se ai due soggetti conferenti (ad esempio, genitore e figlio) viene attribuita - delle azioni o quote emesse dalla conferitaria - all'uno la nuda proprietà (figlio) e all'altro l'usufrutto (genitore), per quest'ultimo soggetto conferente l'operazione si considera realizzativa con conseguente tassazione del *capital gain* in base all'articolo 9 del TUIR (valore normale) dal momento che l'usufruttuario non è socio.

Il contesto di riferimento

Il conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale a seguito del realizzo controllato è funzionale anche alla pianificazione del cambio generazionale in azienda. Sovente il possesso della partecipazione di famiglia, che poi verrà conferita in una *holding*, è suddiviso tra genitore **usufruttuario** (con diritto di voto

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

e percezione degli utili) e il figlio **nudo proprietario;** alla morte del genitore il figlio consoliderà la piena proprietà della partecipazione.
Questa operazione **non comporta l'assoggettamento ad imposta di successione,** perché la riunione della nuda proprietà con l'usufrutto non è considerata un trasferimento di proprietà. Occorre solo comunicare al registro delle imprese il consolidamento della piena proprietà.

Il conferimento a realizzo controllato

La disposizione che prevede la possibilità di rendere non tassato il conferimento di partecipazioni si applica **sia nell'ipotesi in cui il conferente sia una persona fisica, sia nel caso si tratti di un soggetto societario**.
In ogni caso la neutralità è nelle mani della sola conferitaria che dovrà iscrivere la partecipazione ottenuta in conferimento al valore fiscale che questa ha in capo al conferente. Infatti, l'articolo 177 comma 2 del TUIR stabilisce che se un soggetto conferisce una partecipazione detenuta in una società, facendo sì che la società conferitaria ottenga o consolidi il controllo della società oggetto del conferimento, l'operazione può essere resa fiscalmente neutrale (cd. *"neutralità indotta"*).
Il **timone dell'operazione è in mano alla società conferitaria** poiché il *"corrispettivo"* del soggetto conferente (da porre a raffronto con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che ha conferito) per individuare il *capital gain*, è dato dall'incremento del patrimonio netto di quest'ultima a seguito del conferimento. Ne consegue che, se il costo fiscale delle azioni o quote conferite è uguale all'incremento del patrimonio netto della conferitaria, non si ha plusvalenza in capo al conferente.

La presa di posizione interpretativa

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 20.5.2019, n. 147, introduce, dopo oltre 20 anni di operatività della disposizione che è passata intatta dalla conversione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 598/1997 al TUIR, un elemento ulteriore, vale a dire che **le azioni o quote frutto dell'incremento del capitale sociale della conferitaria al servizio dei conferenti non possono essere suddivise in nuda proprietà e usufrutto**, ma devono risultare in capo al conferente in modo unitario o, quanto meno, il realizzo controllato è applicabile al solo conferente nudo proprietario in quanto è l'unico ad essere titolare delle azioni o quote della conferitaria dal momento che l'usufruttuario non è titolare della partecipazione.
Tale presa di posizione è stata confermata nella risposta a interpello 18.9.2020, n. 381.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Osservazioni di ordine critico

Ebbene, si tratta di una presa di posizione, quella dell'Agenzia, certamente aderente al disposto letterale "*Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società […]*", ma del **tutto formalistica e immotivatamente penalizzante**.
Senonché, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/2010, ha rilevato come l'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento costituisce oggetto di una disciplina tributaria apposita e "speciale" di ispirazione comunitaria; la sua finalità riorganizzativa (vale a dire permettere ad una società conferitaria di acquisire – ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di un'altra società), assume rilevante importanza ai fini gestionali sia tra soggetti indipendenti sia nell'ambito di gruppi societari e/o familiari. Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate (Risposta n. 147/2019, circolare Ministero Finanze n. 320/97) ha osservato che:

> *"Il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione non già del conferente, bensì del conferitario".*

E ancora:

> *"La disposizione normativa de qua non disciplina le caratteristiche intrinseche dei suddetti conferimenti, limitandosi a specificare che, in conseguenza di questi ultimi, si deve giungere ad acquisire il controllo, o ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata" (cfr. risposta 147/2019).*

Dal punto di vista sistematico si osserva, peraltro, che l'articolo 67 del TUIR (*"Redditi diversi"*) stabilisce la perfetta equiparazione ai fini del *capital gain* della cessione della nuda proprietà ovvero dell'usufrutto; la determinazione della plusvalenza avviene nello stesso modo contrapponendo l'incasso al costo fiscale delle azioni/quote o del loro diritto reale, entrambe assoggettate oramai in capo al cedente persone fisica alla ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento.

La modifica apportata dalla riforma del TUIR

Occorre comunque ammettere che l'interpretazione dell'Agenzia è supportata dal tenore letterale della norma; peraltro, per quanto il comma 2 dell'articolo 177 sia stato modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo di riforma, si ha quanto meno il dubbio che possa aver raggiunto lo scopo auspicato di consentire la neutralità del conferimento anche al soggetto che in contropartita del conferimento ottenga l'usufrutto sulla partecipazione.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Tuir, articolo 177, comma 2	
Ante Riforma	**Post-riforma**
2. **Le azioni o quote ricevute** a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.	2. **In caso di conferimenti di azioni o quote in società,** mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

La nuova versione post-riforma della norma non sembra spostare i termini del problema (si vedano le norme a confronto nella tabella sopra). Dunque, la domanda da porsi è quale sia stato l'intento del legislatore nell'apportare tale modifica con decorrenza dai conferimenti di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, dal 31 dicembre 2024, posto che la relazione illustrativa non la commenta in alcun modo ma si concentra sul resto delle variazioni apportate all'articolo 177.

Conclusioni

Meraviglia che in un contesto meritorio in cui **il legislatore della riforma è intervenuto in modo massiccio sulla disciplina delle operazioni straordinarie** riscrivendo, le disposizioni sulla liquidazione societaria, modificando la disciplina delle perdite elusive, correggendo in più punti la normativa sui conferimenti d'azienda e di partecipazione per rimuovere criticità derivanti da fuorvianti passaggio normativi e per rimediare a improvvide interpretazione dell'Agenzia delle Entrate), il comma 2 dell'articolo 177 non solo non sia stato corretto ma addirittura una lettura non orientata della **novella potrebbe comportare ulteriori penalizzazioni** su fattispecie i cui principi sono guidati da norme

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

comunitarie.

NdR: segnaliamo che su Blast abbiamo già analizzato anche questo argomento: il conferimento a realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 bis della holding

Lelio Cacciapaglia, per Blast
29 Aprile 2025

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D